ARAGONA

1° SETTORE
AFFARI GENERALI LEGALI E CONTENZIOSO
URP COMUNICAZIONE PUBBLICA E PRIVACY
SERVIZI DEMOGRAFICI

COMUNE DI ARAGONA
-Libero Consorzio comunale di Agrigento-
Ex provincia regionale di Ag

Determinazione Dirigenziale

N. 70 del 22/07/2025
R.U.D. n. 683 del 23/07/2025

Oggetto: - Rimborso e liquidazione spese legali.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Domenico Alfano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

Che con nota acquisita e conservata agli atti del procedimento (prot. 3642 del 10/02/2025), il Sindaco chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute nei procedimenti: RG Trib. N. 344/19 RGNR 838/18 ; RGCA 2582/2023; RG 2775/2022;

Atteso

che l'articolo 86 c. 5 del d.lgs 267/2000 prevede il rimborso delle spese legali agli Amministratori degli enti locali;

che l'art.39 della l.r. n. 145/80, sostituito dall'art. 14, comma 12, L.R. 25 maggio 2022, n. 13 ,che testualmente recita: «Art. 39 (Patrocinio legale). - 1. Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità' di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, e' assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro sessanta giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'art. 530 del codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal codice di procedura civile o dal codice di giustizia amministrativa e contabile.».

che l'art. 24 della l.r. 30/2000 citato nella norma suindicata prevede l'interpretazione autentica dell'art.39 l.r. n.145/80, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori,

copia estratta dal sito web

che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

che la suddetta interpretazione è stata ribadita anche dall'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con il parere reso all'Assessorato regionale delle Autonomie locali pos. 4 prot. 275.11.05.

Considerato che il rimborso delle spese legali in favore del Sindaco sia un atto dovuto in quanto:

- I fatti e gli atti oggetto dei procedimenti di che trattasi sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di Amministratore dell'Ente, nel caso di specie in quello di Sindaco;
- Il procedimento penale di secondo grado avanti la Corte di Appello di Palermo R.G.C.A. 2582/2023 si è concluso con sentenza 1534/2024 con la quale veniva *disposto "in riforma della sentenza resa in data 10.10.02022 dal Tribunale di Agrigento appellata dall'imputato, assolve l'appellante dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste e, per l'effetto revoca la pena accessoria ..."*
- Il procedimento di sospensione del provvedimento della Prefettura di Agrigento veniva impugnato avanti il Tribunale di Agrigento RG2775/2022 e in data 15/11/2022 il Tribunale di Agrigento emanava Ordinanza con la quale statuiva "sospende l'efficacia del provvedimento della Prefettura di Agrigento ..." e successivamente il Tribunale di Agrigento in data 05/04/2023 emanava Ordinanza con la quale statuiva "in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento della Prefettura con cui è stata dichiarata la sospensione di diritto del.....dalla carica di Sindaco ...;
- Che non è stato riscontrato alcun conflitto di interesse con l'Ente;
- Che la sentenza della Corte di Appello di Palermo assolve l'appellante perché il fatto non sussiste;
- Che dall'emissione della sentenza di appello sono trascorsi oltre sei mesi e non risulta essere stato notificato appello in Cassazione;
- Che alle spese legali di cui alla richiesta del rimborso sono state applicate le parcelle ai minimi tariffari e le stesse sono pervenute con rilascio di più ampia quietanza;

Viste:

la fattura n. FPR 1/25 del 23/01/2025 dell'Avv. Miceli di euro 8.000.00 oltre accessori (di cui 8.000.00 per onorario e 320 di cpa 4%) per un totale di euro 8.320.00 e la relativa dichiarazione di quietanza conservata agli atti del procedimento;

la fattura n. 62/2023 del 14/02/2023 dell'Avv. Fiorello di euro 4.000,00 oltre iva ed accessori (di cui 4.000 per onorario, 160,00 per cpa e iva al 22% pari ad euro 915.20)per un totale di euro 5.075.00 e la relativa dichiarazione di quietanza conservata agli atti del procedimento;

la fattura n.20/2024 del 17/04/2024 dell'Avv. Fiorello di euro 3.000,00 oltre iva ed accessori (di cui 3.000 per onorario, 120,00 per cpa e iva al 22% pari ad euro 686.40)per un totale di euro 3.806.40 e la relativa dichiarazione di quietanza conservata agli atti del procedimento;

la fattura n.06/2022 del 15/11/2022 dell'Avv. Danile di euro 3.150,00 oltre spese generali 15% ed cpa (di cui 3.150 per onorario, 472.50 per spese generali, 144.90 per cpa)per un totale di euro 3767.40 e la relativa dichiarazione di quietanza conservata agli atti del procedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell'assetto normativo sopra indicato che a seguito di sentenza favorevole e divenuta esecutiva ed irrevocabile. L'Ente garantisca ai propri amministratori il rimborso delle spese legali sostenute per i difensori di fiducia.

Ritenuto

che ferma restando l'integrale obbligatoria osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 62/2013, e comunque tutti i richiami all'obbligo di astensione previsti o ricavati dall'intero Ordinamento giuridico, e dal vigente codice di comportamento del Comune di Aragona che prescrive, a ciascun destinatario del codice stesso nel proprio ruolo di servizio, l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni, o ad attività di qualunque consistenza, in

copia estratta dal sito web

procedimenti amministrativi o rispettivi contorni operativi che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, o di terzi con i quali, abitualmente, intrattiene frequentazioni in genere: l'interesse idoneo a generare l'obbligo di astensione può avere varia natura e grado, e si rinviene, in termini generali, in ogni situazione di fatto e di diritto, ovvero in ogni circostanza, ancorché solo potenziale, che possa influire sull'imparzialità di valutazione e giudizio, considerato che in atto non sussiste per il sottoscritto nessun obbligo di astensione al procedimento, in riferimento a quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata;

Ritenuto altresì necessario provvedere all'impegno di spesa sull'esercizio finanziario 2025 la somma di euro 18.150.00 oltre spese ed accessori ed iva in ragione di legge se dovuta.

Dato atto

che il Comune di Aragona con deliberazione consiliare n. 49 del 29/09/2022 ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

che con deliberazione consiliare n. 26, n 27, e n. 28 ha approvato i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019 e 2020;

che con deliberazione consiliare n 30 e n. 31 del 23/12/2024 ha approvato i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021 2022.

Visto il vigente Codice Etico e di comportamento del Comune di Aragona;

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottato dal Comune di Aragona

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di impegnare la somma occorrente al rimborso delle spese legali in premessa indicate pari ad euro 20.968.40 (ventimilanovecentosessantotto/40) comprensiva di oneri accessori spese generali cpa ed iva;

di liquidare al Sindaco del Comune di Aragona le spese sostenute pari ad euro 20.969.00 (ventimilanovecentosessantotto/40) comprensiva di oneri accessori spese generali cpa ed iva per i procedimenti giudiziari in premessa citati e che lo hanno assolto perche il fatto non sussiste revocando la pena accessoria e successivamente con altro procedimento è stato annullato il provvedimento della Prefettura;

Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria al capitolo 450

di trasmettere, per quanto di competenza all'uffico finanziario del Comune di Aragona;

All'Ufficio pubblicazioni per la pubblicazione in albo pretorio ed in amministrazione trasparente del presente atto.

Il Responsabile del 1° SETTORE
Dott. Alfano Domenico

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I In ordine alla regolarità tecnica della DETERMINA DIRIGENZIALE che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL si esprime parere: **FAVOREVOLE** Il Responsabile del Settore *(Dott. Domenico Alfano)*	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale impegno n. 1129 del 22-07-2025 . Il Responsabile del 2° settore *(Geom. Calogero Alongi)* "

copia estratta dal sito web

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'Albo Pretorio al n_____del registro delle pubblicazioni di questo comune dal_____al _____

Il Messo Comunale

Aragona lì_____

copia estratta dal sito web